

Il PropONENTE

Il Responsabile

Premesso che:

- Il Comune di Randazzo, avvalendosi della facoltà di cui all' art. 3, comma 149, lett. H, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall' art.63 del D. Lgs.446/1997 -che attribuisce alle province e ai comuni la facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive - ha deliberato di assoggettare l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 26/04/2005 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- con la predetta delibera sono stati determinati gli importi del canone di occupazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 248 del TUEL che al comma 1 prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Preso atto dell'art 251 del TUEL che prevede:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella

misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Visto l'art. 259 del TUEL che al comma 22 prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Rilevato che l'ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l'obbligo di provvedere in merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Ritenuto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse necessarie al risanamento dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, di dover attivare le entrate proprie provvedendo alla rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita dalla legge e necessaria alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato;

Visto il capo II del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i, con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di provvedere alla rideterminazione delle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come disciplinate dal D. Lgs. n. 507/1993, nelle misure massime previste dalla suddetta normativa, dando atto che il Comune di Randazzo è ricompreso, sulla base del numero di abitanti, nella Classe IV (comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti);

Visto l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1991, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti Inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito Informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1991,

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/04/2005 che approva il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Richiamati gli importi applicati nel comune di Randazzo giusto provvedimento consiliare n.23 del 26/04/2005 sotto riportati:

Allegato "A" TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Parte I - Occupazioni Permanenti

Articolo	Tipo di occupazione	Tariffa €
Art. 1	Occupazione del suolo:	
	a) prima categoria	34,20
	b) seconda categoria	26,70
	c) terza categoria	19,20
Art. 2	Occupazioni del soprassuolo:	
	a) prima categoria	11,97
	b) seconda categoria	9,34
	c) terza categoria	6,71
Art. 3	Occupazioni del sottosuolo:	
	a) prima categoria	11,97
	b) seconda categoria	9,34
	c) terza categoria	6,71
Art.4	Passi carrabili di accesso	13,00
Art. 5	Distributori di carburante	54,10
Art.6	Distributori automatici di beni e servizi	14,25

Parte II - Occupazioni Temporanee

Articolo	Tipo di occupazione	Tariffa €
Art. 7	Occupazione del suolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,35 0,30 0,25
Art. 8	Occupazioni del soprassuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,20 0,15 0,10
Art. 9	Occupazioni del sottosuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,20 0,15 0,10
Art.10	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	2,45
Art. 11	Venditori ambulanti	0,72
Art. 12	Operatori mercatali compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti. Distributori automatici di beni e servizi	0,50
Art. 13	Area mercatale con convenzione	0,36
Art. 14	Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	2,45
Art. 15	Attività edilizia Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici e agli immobili di ogni genere: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,60 0,41 0,22

SI PROPONE

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto,

1. **RIDETERMINARE** ed **APPROVARE** per l'anno 2019 le tariffe relative agli importi del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.63 del D. Lgs.446/1997, nelle misure massime previste come da tabella allegata "A" alla presente deliberazione, dando atto che il Comune di Randazzo è ricompreso, sulla base del numero di abitanti tra i comuni di oltre 10.000 ed entro 20.000.
2. **STABILIRE** che le modifiche apportate alle tariffe e diritti sono da ritenersi applicate al regolamento di riferimento qualora in esso contenute.
3. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

4. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

6. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.

7. **PUBBLICARE** la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Randazzo

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 27-06-2019

IL RESPONSABILE

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 27-06-2019

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li 27-06-2019

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA


di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Francesco SGROI

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Giuseppe D'AMICO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **28 GIU. 2019** al **13 LUG. 2019**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE


CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **28 GIU. 2019** al **13 LUG. 2019** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li



Dott. Antonio TUMMINELLO
IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27 GIU. 2019**

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **27 GIU. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO



TARIFE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Parte I - Occupazioni Permanenti

Articolo	Tipo di occupazione	Tariffa €
Art. 1	Occupazione del suolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	34,20 26,70 19,20
Art. 2	Occupazioni del soprassuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	11,97 9,34 6,71
Art. 3	Occupazioni del sottosuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	11,97 9,34 6,71
Art. 4	Passi carrabili di accesso	13,00
Art. 5	Distributori di carburante	54,10
Art. 6	Distributori automatici di beni e servizi	14,25

Parte II - Occupazioni Temporanee

Articolo	Tipo di occupazione	Tariffa €
Art. 7	Occupazione del suolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,35 0,30 0,25
Art. 8	Occupazioni del soprassuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,20 0,15 0,10
Art. 9	Occupazioni del sottosuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	0,20 0,15 0,10
Art. 10	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	2,45
Art. 11	Venditori ambulanti	0,72
Art. 12	Operatori mercatali compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti Distributori automatici di beni e servizi	0,50
Art. 13	Area mercatale con convenzione	0,36
Art. 14	Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	2,45
Art. 15	Attività edilizia. Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici e	

	agli immobili di ogni genere:	
	a) prima categoria	0,60
	b) seconda categoria	0,41
	c) terza categoria	0,22